Deliberazione n. 60/2021/VSGO



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni presidente

dott. Massimo Romano consigliere (relatore)

dott.ssa Gerarda Maria Pantalone consigliere
dott. Marco Scognamiglio referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava referendario
dott.ssa Elisa Borelli referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco referendario

Adunanza del 22 aprile 2021
Università degli Studi di Ferrara
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e
al 31/12/2019 (anno 2020).

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

^{*} riuniti mediante collegamento telematico

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 – delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che l'**Università degli Studi di Ferrara** (di seguito anche "Università" o "Ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, con approvazione, per quanto di competenza, del Senato accademico espressa nella seduta del 19 dicembre 2018, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2017 e alla relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie redatto nel 2017, unitamente alla ricognizione delle partecipazioni consortili dell'Università al 31 dicembre 2017, adottata al fine di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (documentazione trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016);

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università e del Senato accademico, per quanto di competenza, adottate nella seduta del 18 dicembre 2019, relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2018 e alla relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie redatto nel 2017, unitamente alla ricognizione periodica delle partecipazioni in consorzi interuniversitari al 31 dicembre 2018, adottata al fine di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016);

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Ferrara, adottata nella seduta del 23 dicembre 2020, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 10 dicembre 2020, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2019 e alla relazione sullo stato di attuazione del piano

di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie redatto nel 2017, unitamente alla ricognizione periodica delle partecipazioni in consorzi interuniversitari al 31 dicembre 2019, adottata al fine di individuane eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie. Documentazione trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio, tramite applicazione telematica, del 22 aprile 2021;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n.81/2018/VSGO, conseguente all'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016 dall'Università (art. 24 del Tusp), in aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità 2015, si era riscontrato quanto segue.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette "l'Ateneo comunica che non sussistono, in quanto non "detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (cfr. art. 2 co. 1 lett. b), né in società, né in enti consortili".

L'Università dichiarava il mantenimento di 4 società, possedute direttamente, quali: **Aster scpa** (società *in house* con una partecipazione pari al 5,05 per cento), **Mist E-R scrl** (con una partecipazione pari al 10,91 per cento), **Proambiente scrl** (con una partecipazione pari al 5 per cento), Lepida **spa** (società *in house* con una partecipazione pari allo 0,0015).

Con riferimento alle società **Mist E-R**, partecipata dal C.N.R. per il 38,18 per cento, dall'Università di Ferrara per il 10,91 per cento e dall'Università di Parma per il 6 per cento e **Proambiente**, partecipata dal C.N.R. per il 46 per cento e dall'Università di Ferrara per il 5 per cento, la Sezione osservava come "l'insussistenza del controllo pubblico indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che, complessivamente, ammontano al 55,09 per cento per Mist e-r e al 51 per cento per Proambiente".

Al riguardo si rilevava come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile potesse ricorrere "anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato".

Si rendeva necessario, pertanto, che l'Ateneo assumesse "le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. Alla luce delle suindicate considerazioni, vi è l'esigenza del conseguente adeguamento degli statuti societari alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.".

La revisione straordinaria prevedeva, poi, per le società *spin off* partecipate, 10 dismissioni da realizzarsi entro il termine del 30 settembre 2018 (ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Tusp) ed il mantenimento delle partecipazioni in quattro società, oltre a due già in liquidazione e a una di cui era stata affermata la prossima messa in liquidazione.

Al riguardo la Sezione riteneva di condividere le perplessità tecnico-giuridiche manifestate dall'Organo di revisione rilevando che "pur essendo vero che gli *spin off* presentano delle specificità che ne connotano sia l'istituzione che l'operatività, ragion per cui vi è una previsione di rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art.20 (cfr. art. 26, comma 12-ter, del t.u.), è altrettanto vero che un'interpretazione logicosistematica della surrichiamata disposizione non può implicarne la totale pretermissione fino al quinto anno dalla costituzione della compagine sociale, quasi tamquam non esset, per poi comportarne la rigida applicazione dal giorno successivo alla relativa scadenza, salvo un paventato pregiudizio per quegli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'agere pubblico che invece si vogliono preservare".

Alla luce di tale percorso logico-argomentativo risultava non esaustiva, in riferimento agli *spin off* mantenuti, la motivazione della mancanza di ogni razionalizzazione in quanto, con formulazione stereotipa si affermava come essi rientrassero "nel percorso di valorizzazione dei risultati della ricerca (Terza Missione), come previsto dallo Statuto dell'Ateneo (art.11)".

La conclusione assunta era rilevante soprattutto per quelle entità caratterizzate da perdite reiterate e scarsissimi valori della produzione, quali **Alga&zime Factory srl** e **Nuvovec srl**, società rispettivamente costituite nel maggio del 2014 e nell'ottobre 2013, quindi in prossimità del termine di rinvio dell'applicazione dei criteri di cui all'art.20 del t.u.

Per quanto riguarda **Raresplice srl**, con una partecipazione pari al 9,16 per cento, un numero di amministratori superiore ai dipendenti, un fatturato medio inferiore ai 500 mila euro e risultati negativi di esercizio, l'Ente aveva

puntualizzato come la società non fosse riuscita ad ottenere finanziamenti utili al proseguimento dell'attività societaria e presentasse una difficile situazione finanziaria con un'esposizione debitoria importante e persistente. I soci non disponevano di capitali tali da poter finanziare la società con le risorse necessarie ad affrontare i costi di una sperimentazione clinica e pertanto la società si trovava impossibilitata a conseguire l'oggetto sociale e a proseguire l'attività.

Con il provvedimento adottato l'Università informava, poi, di una prossima deliberazione assembleare di messa in liquidazione della compagine per le rilevanti motivazioni richiamate che ne certificavano la sostanziale inutilità. Al riguardo la Sezione rilevava come la società, sulla base delle risultanze del Registro imprese al 16 marzo 2018, non risultasse ancora in liquidazione.

Relativamente alla **Nem Nuclear Emission srl**, partecipata al 10 per cento, veniva fatto presente come essa si trovasse in stato di liquidazione dal 2012 e che la conclusione della procedura straordinaria era prevista entro il 2018.

In relazione ai consorzi interuniversitari, la Sezione sottolineava la necessità di un attento monitoraggio della situazione del **Consorzio Interuniversitario di Biotecnologie CIB** che aveva registrato una perdita di 318.454,68 euro nel 2015 e un utile di 57.827,12 euro nel 2016. ed evidenziava come dalle schede di analisi trasmesse risultassero "contigui ma non sovrapposti" ambiti operativi del suddetto Consorzio con il Consorzio interuniversitario "Istituto Nazionale di Neuroscienze - INN" e lo Spin off Nuvovec.

In proposito la Sezione, conclusivamente, così accertava: "la Sezione rileva che è parametro di razionalizzazione normativamente previsto l'esercizio di "attività analoghe o similari" da parte di enti pubblici strumentali, tra i quali, appunto, i consorzi (cfr. art.20 comma 2 lett. c) del t.u.). Pertanto, il processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche non si deve certamente circoscrivere all'ipotesi in cui sussistano "sovrapposizioni" operative con i consorzi, bensì estendersi ad ampio raggio, anche a fattispecie di attività solamente contigue.".

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016¹, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logicogiuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-quater del Tuel impone

7

Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate² ³.

2. L' Università degli Studi di Ferrara ha trasmesso in data 27 maggio 2019, 24 gennaio 2020, 17 febbraio 2021 in adempimento di quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute rispettivamente al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019.

Ai provvedimenti sono stati allegati i documenti predisposti sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L.90/2014)" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti.

In particolare, il più recente dei provvedimenti esaminati, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 23 dicembre 2020, previo parere favorevole del Senato accademico, espresso nella seduta del 10 dicembre 2020, e verbale del Collegio dei Revisori del 22 dicembre 2020, è così composto: "Premessa-1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (1.1 Schema delle partecipazioni detenute - 1.2 Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito), 2. Relazione tecnica con informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni, 3. Relazione sull'attuazione del Piano e relative considerazioni, 4. Ricognizione dei Consorzi".

2.1 Dall'esame dei piani di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017, sinteticamente "piano 2018", delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, sinteticamente "piano 2019" e delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, sinteticamente "piano 2020", la Sezione evidenzia in riferimento all'obbligo di rilevare la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. *f*,

Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, Linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati";

³ Si richiama anche la delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR (*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covis-19*) in tema di controllo sugli organismi partecipati, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19.

del Tusp, la insufficiente attenzione posta nell'analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate, che al di là dell'obbligo normativo, costituisce un valido criterio di controllo sull'attività aziendale attribuito al socio pubblico.

Con riferimento alle procedure di dismissioni societarie, adottate nei precedenti piani di razionalizzazione e sulla base di quanto già disposto in sede di revisione straordinaria, l'Ente ha comunicato che si sono concluse le dismissioni delle partecipazioni rispettivamente nelle società spin off o start up universitari (art.4, comma 8, del Tusp): Advanced Polymer Materials srl (partecipata al 10 per cento come da piano 2018), cessione a titolo oneroso; Istituto Delta Ecologia Applicata srl (partecipata al 7 per cento come da piano 2018), dismissione a seguito della non avvenuta partecipazione alla ricapitalizzazione della società; Raresplice srl (partecipata al 9,16 per cento come da piano 2018), posta in liquidazione, con procedura completata nel 2018; Ambrosialab srl (partecipata al 10 per cento come da piano 2019) cessione a titolo oneroso conclusa nel 2019; Geotema srl (partecipata al 10 per cento come da piano 2019) cessione a titolo oneroso conclusa nel 2019; Materiacustica srl (partecipata al 7 per cento come da piano 2019) cessione a titolo oneroso conclusa nel 2019; Nem Nuclear E-Mission srl in liquidazione (partecipata al 10 per cento come da piano 2019) liquidazione conclusa nel 2019; NuvoVec srl in liquidazione (partecipata al 10 per cento come da piano 2019) liquidazione conclusa nel 2019; Ufpeptides srl (partecipata al 10 per cento come da piano 2019) cessione della partecipazione a titolo oneroso conclusa nel 2019; Fancy Pixel srl (partecipata al 10 per cento come da piano 2020) cessione a titolo oneroso effettuata il 24 settembre 2020; Gate srl (partecipata al 10 per cento come da piano 2020) cessione a titolo oneroso effettuata il 29 settembre 2020; NGB Genetics srl (partecipata al 6 per cento come da piano 2020) recesso avvenuto il 19 marzo 2020; Pharmeste srl in liquidazione (partecipata al 1,66 per cento come da piano 2020), liquidazione completata il 25 giugno 2020.

- **3.** Dall'esame del piano 2020, si rileva che alla data del 31 dicembre 2019 l'Università di Ferrara deteneva 12 partecipazioni societarie dirette, come di seguito illustrato.
- **3.1.** Una partecipazione nella società **Pharmeste srl in liquidazione** (partecipata al 1,66 per cento), la cui procedure di liquidazione si è conclusa, come già evidenziato al punto 2.1, il 25 giugno 2020;
- **3.2.** Sette partecipazioni societarie in *spin off* o *start up* universitari (art. 4, comma 8, del Tusp) in fase di dimissione a seguito delle misure di

razionalizzazione previste: Alga&Zyme Factory srl (partecipata al 10 per cento), Clirest srl (partecipata al 10 per cento), Fancy Pixel srl (partecipata al 10 per cento), Gate srl (partecipata al 10 per cento), MEC-Microwave electronics for communications srl (partecipata al 4 per cento), NGB Genetics srl (partecipata al 6 per cento), Zenith Ingegneria srl (partecipata al 10 per cento).

Come già evidenziato (punto 2.1), per tre di esse (Fancy Pixel srl, Gate srl, NGB Genetics srl) l'Ente ha riferito che nel corso del 2020 sono cessate le relative partecipazioni a completamento delle azioni di razionalizzazione. Diversamente non risultano ancora completate le dismissioni delle partecipazioni in Alga&Zyme Factory srl, Clirest srl, MEC Microwave electronics for communications srl e Zenith Ingegneria srl.

- **3.3.** Quattro partecipazioni vengono mantenute dall'Università senza interventi di razionalizzazione e precisamente: **Lepida scpa** (partecipata allo 0,001 per cento), **ART-ER scpa** (partecipata al 2,64 per cento), **MISTER scrl** (partecipata al 9,57 per cento), **Proambiente scrl** (partecipata al 4,76 per cento).
- **4** Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

4.1 Lepida scpa

4.1.1. Con riferimento da ultimo al piano 2020, la società è partecipata dall'Ente allo 0,001 per cento. Con decorrenza dal 1 gennaio 2019 si è perfezionata la fusione di CUP 2000 in Lepida spa, con contestuale trasformazione di quest'ultima in società consortile per azioni. Attualmente la società opera in conformità al modello in house providing, è partecipata dalla Regione Emilia-Romagna con una quota del 95,64 per cento e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna, nonché da altre amministrazioni pubbliche, tra le quali l'Università di Ferrara, per un totale di 442 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci tramite un organismo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci. Nel 2019 è stato aggiornato lo schema di convenzione quadro (della durata di cinque anni) e sono state approvate le conseguenti modifiche allo statuto sociale, con riferimento, fra l'altro, alle clausole sulle attribuzioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo che risultano fortemente limitate, parallelamente ad un'espansione delle competenze del comitato. La Regione Emilia-Romagna ha provveduto ha richiedere l'iscrizione della società nell'elenco Anac previsto dall'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione a tutti i soci (cfr delibera Anac n. 635 del 26 giugno 2019).

- 4.1.2. Dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida spa del 12 ottobre 2018, trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art.11, comma 3, del Tusp, risulta la decisione di istituire un organo amministrativo collegiale composto da tre componenti, motivata in considerazione della "numerosità dei soci" e della "varietà degli argomenti che la società deve trattare". Con deliberazione n.9/2021/VSGO, concernente le revisioni ordinarie delle partecipazioni possedute dal Comune di Faenza, la Sezione si è già espressa in ordine alla congruità di tale motivazione.
- 4.1.3. Con riferimento da ultimo al piano 2020, l'Ente prevede di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la società attività di produzione di beni e servizi a suo favore (art. 4, comma 1, del Tusp) e, più specificamente, attività volta alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d). La partecipazione, inoltre, non ricade in nessuno dei casi indicati dall'art.20, comma 2, del Tusp.

4.2 ART-ER scpa

4.2.1. Con riferimento a quanto emerge dal piano 2020, la società è partecipata dall'Università al 2,64 per cento. La società ART-ER scpa si è costituita per fusione di Ervet spa e Aster scpa, secondo quanto previsto dalla l.r.n.1/2018. In ordine all'oggetto sociale lo statuto prevede (articolo 4) che "La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi."

La società opera in conformità al modello *in house providing* ed il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci pubblici tramite un Comitato di controllo e con le modalità previsti dall'art. 24 "Controllo analogo" dello statuto societario.

Risulta avviata dalla Regione Emilia-Romagna la procedura di iscrizione della società all'elenco Anac *ex* art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

4.2.2. Nel piano 2020 l'Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di beni e servizi a suo favore (art. 4, comma 1, del Tusp), volta alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett.d). Inoltre fa presente che la partecipazione non ricade in nessuno dei casi indicati dall'art.20, comma 2, del Tusp.

4.3 MISTER scrl

4.3.1. Con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2019, la società è partecipata al 9,57 per cento dall'Università (mentre al 31 dicembre 2017, così come al 31 dicembre 2018, la quota di partecipazione era pari al 10,91 per cento, ad invariato valore nominale della partecipazione). La società risulta partecipata oltre che dall'Ente in esame, dall'Università degli Studi di Parma al 5,26 per cento e dal C.N.R. al 33,49 per cento. I soci pubblici al 31 dicembre 2019 rappresentano quindi il 48,32 per cento del capitale sociale.

La società, secondo quanto precisato dall'Università di Ferrara, "costituita come organismo di ricerca, senza perseguire finalità di lucro, ha quale oggetto sociale, anche quale strumento di realizzazione delle finalità istituzionali dei soci pubblici: la gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo delle tecnologie abilitanti per la preparazione e caratterizzazione di materiali e dispositivi innovativi, la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, lo svolgimento di attività di ricerca industriale, lo sviluppo e trasferimento tecnologico, l'innovazione, l'incubazione di imprese di start up, la disseminazione scientifica e tecnologica e relativi servizi e formazione.".

4.3.2. Nell'atto di revisione del 2020 l'Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di beni e servizi a suo favore (art. 4, comma 1, del Tusp), volta alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett.d).

Inoltre, secondo quanto precisato, la partecipazione non ricadrebbe in nessuno dei casi indicati dall'art. 20 comma 2 del Tusp. Tuttavia, per quanto concerne il dato del fatturato utile ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. d del predetto art.20, comma 2, va tenuto presente che gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro

forniscono dettagliate indicazioni sulle voci di conto economico rilevanti anche in relazione all'attività svolta. Relativamente alle attività produttive di beni e servizi il fatturato è dato dalla somma delle voci A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e A5) Altri ricavi e proventi con la precisazione che "qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione.". Con riferimento alla società in esame, nonostante i ricavi tipici siano costituiti prevalentemente da contributi in conto esercizio⁴, non vengono forniti tali elementi conoscitivi.

4.4 Proambiente scrl

4.4.1. Dalla revisione del 2020 emerge che la società è partecipata dall'Ente al 4,76 per cento (mentre al 31 dicembre 2017, così come al 31 dicembre 2018, la quota di partecipazione era pari al 5 per cento, ad invariato valore nominale della partecipazione). La società, con riferimento da ultimo al piano 2020, risulta partecipata anche dal C.N.R. al 43,81 per cento. I soci pubblici al 31 dicembre 2019 rappresentano quindi il 48,57 per cento del capitale sociale.

La società, ai sensi dell'art. 4 dello statuto," costituita come organismo di ricerca senza finalità di lucro, ha quale oggetto sociale, anche quale strumento di realizzazione delle finalità istituzionali dei soci enti Universitari:

- lo sviluppo di tecniche, tecnologie, e metodologie finalizzate al monitoraggio, al controllo e al rimedio dell'Ambiente e alla conservazione dei beni culturali;
- lo sviluppo e l'erogazione di servizi per la sorveglianza, il controllo e la gestione dell'Ambiente;
- l'attività di ricerca e lo sviluppo di competenze in grado di supportare l'erogazione di servizi, nei settori e negli ambiti sopra indicati;
 - l'attività di Trasferimento Tecnologico e di Ricerca Applicata."
- 4.4.2. Sempre facendo riferimento alla revisione del 2020, l'Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di beni e servizi a suo favore (art. 4, comma 1, del Tusp), volta alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett.d). Inoltre, la partecipazione non ricade in nessuno dei casi indicati dall'art. 20, comma 2, del Tusp. Tuttavia, per quanto concerne il dato del fatturato utile ai fini

13

I contributi in conto esercizio sono pari a euro 825.575 nel 2018 e a euro 626.508 nel 2019 a fronte di un valore della produzione rispettivamente di euro 1.336.302 e di euro 1.001.114;

della verifica del requisito di cui alla lett. d, del predetto art.20, comma 2, si richiama quanto osservato nel precedente punto 4.3 relativamente alla società MISTER scrl⁵.

4.5 Le società spin off o start up universitari (art.4, comma 8, del Tusp) sottoposte a misure di razionalizzazione.

4.5.1. Alla data del 31 dicembre 2019 erano 8 le partecipazioni dell'Università degli Studi di Ferrara in società rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 8, del Tusp. Per quattro di esse (Pharmeste srl in liquidazione, Fancy Pixel srl, Gate srl, NGB Genetics srl), come già rilevato nei precedenti punti 3.1. e 3.2, nel corso dell'anno 2020 si è provveduto alla dismissione. Per le rimanenti quattro (Alga&Zyme Factory srl, Clirest srl, MEC-Microwave electronics for communications srl e Zenith Ingegneria srl), la situazione della procedura di razionalizzazione risulta essere la seguente.

4.5.2. Alga&Zyme Factory srl (partecipata al 10 per cento) svolge attività "di ricerca e sviluppo mirate ad elaborare soluzioni biotecnologiche innovative per impianti e processi che migliorino la sostenibilità ambientale ed economica dei settori agro-industriale, agroenergetico, cosmeceutico e nutraceutico".

La società, che non risulta svolgere attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Università (art. 4, comma 1, del Tusp), rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettere. *b* (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti [nessun dipendente]), *d* (partecipazioni in società, che nel triennio precedente [2017-2019] abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), ed *e* (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti) del Tusp. L'Università dà atto che "Il termine per la procedura di cessione inizialmente previsto al 30 giugno 2020 si protrae di qualche mese. Si prevede la conclusione della procedura di cessione entro l'anno 2020.".

Da visura camerale, riferita alla data del 31 dicembre 2020, l'Università degli Studi di Ferrara non risulta fare più parte della compagine sociale.

⁵ Relativamente alla Proambiente scrl i contributi in conto esercizio ammontano a euro 1.290.456 nel 2018 e a euro 407.608 nel 2019 a fronte di un valore della produzione rispettivamente di euro 1.449.295 e di euro 594.303.

4.5.3. Clirest srl (partecipata al 10 per cento), secondo quanto dichiara l'Ente, "[...] si configura quale C.R.O. (Contract Research Organisation) come definita ai sensi dell'art. 2 n.1 lett. a) del Decreto Ministero della Salute del 31/03/2008 ed ha per oggetto le attività di gestione degli studi clinici; più precisamente, il monitoraggio, il project management e la preparazione e l'inoltro a Comitati Etici e AC delle domande di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche, con espressa esclusione della gestione e analisi statistica dei dati e risultati frutto di tali ricerche".

La società, che non risulta svolgere attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Università (art. 4, comma 1, del Tusp), ricade nelle situazioni di cui alle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti [nessun dipendente]) e d (partecipazioni in società, che nel triennio precedente [2017-2019], abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro) dell'art. 20, comma 2, del Tusp.

In merito all'attuazione della misura di razionalizzazione, l'Ente dichiara che "Per la cessione della quota in capo all'Università degli Studi di Ferrara è stata portata a termine una procedura ad evidenza pubblica che è andata deserta. L'altro socio, che detiene il 90% del capitale sociale, non è interessato all'acquisto. L'Università degli Studi di Ferrara sta valutando eventuali ulteriori possibilità di cessione delle quote".

Ferma, pertanto, l'ulteriore valutazione in ordine alla cessione della partecipazione, già prevista nel provvedimento di revisione straordinaria (e con risultato medio in utile nel triennio antecedente la revisione straordinaria, come da documentazione trasmessa), la Sezione richiama la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 24 del Tusp⁶ concernente le conseguenze derivanti dalla mancata cessione della quota, fatto salvo il differimento dell'obbligo di alienazione ove ne ricorrano le condizioni contemplate dal successivo comma 5-bis dello stesso art. 24⁷.

...

⁶ "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile." (art. 24, comma 5, Tusp).

⁷ "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione." (art. 24, comma 5-bis, Tusp).

4.5.4. **MEC-Microwave electronics for communications srl** (partecipata al 4 per cento). Secondo quanto riferisce l'Ente, la società svolge attività di "Progettazione, produzione e commercializzazione di circuiti e sistemi elettronici ibridi ed integrati, di micromoduli che assemblano circuiti integrati e componenti ai fini della realizzazione di sistemi complessi, di apparati e strumenti per la caratterizzazione di componenti elettronici, del testing e caratterizzazione di componenti elettronici integrati ed ibridi".

La società, che non risulta svolgere attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Università (art. 4, comma 1, del Tusp), ricade nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp lett. *d* (partecipazioni in società, che nel triennio precedente [2017-2019], abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro).

In merito all'attuazione della misura di razionalizzazione, l'Ente dichiara che "Per la cessione della quota in capo all'Università degli Studi di Ferrara è stata portata a termine una procedura ad evidenza pubblica che è andata deserta. Nessuno degli altri soci è interessato all'acquisto. L'Università degli Studi di Ferrara sta valutando eventuali ulteriori possibilità di cessione delle quote".

Ferma, pertanto, l'ulteriore valutazione in ordine alla cessione della partecipazione, già prevista dall'Ente nel provvedimento di revisione straordinaria (quando il risultato medio era stato in perdita nel triennio antecedente), la Sezione evidenzia, altresì, la previsione della liquidazione in denaro della quota prevista dal già ricordato comma 5 dell'art.24 Tusp.

4.5.5. **Zenith Ingegneria srl** (partecipata al 10 per cento). La società svolge attività di "Progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per il rilevamento del territorio e dell'ambiente costruito e nel controllo delle deformazioni del territorio e delle strutture".

La società, che non risulta svolgere attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Università (art. 4, comma 1, del Tusp), ricade nelle fattispecie di cui alle lett. *b* (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti) e *d* (partecipazioni in società, che nel triennio precedente [2017-2019], abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro) dell'art. 20, comma 2, del Tusp.

In merito all'attuazione della misura di razionalizzazione, l'Ente ha previsto che la procedura di recesso si dovesse concludere entro il 31 dicembre 2020. Secondo quanto emerge dalla relativa visura camerale l'Università degli Studi di Ferrara alla data del 31 dicembre 2020 non risulta più fare parte della compagine societaria.

4.6. I consorzi interuniversitari

4.6.1. Infine, con riguardo ai consorzi interuniversitari, monitorati dall'Ente contestualmente alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie, viene precisato quanto al Consorzio INN che "nel corso del 2019 è stato deliberato il recesso da parte degli organi di Ateneo. Pertanto, ad oggi, la contiguità tra gli ambiti operativi del Consorzio INN e dello spin-off Nuvovec s.r.l. rilevata dalla Corte dei Conti con deliberazione 81/2018/VSGO, è da ritenersi non più sussistente essendo venuta meno la partecipazione dell'Ateneo al Consorzio. Parimenti, a seguito della liquidazione dello spin-off Nuvovec e della successiva cancellazione dello stesso dal registro delle imprese nei primi mesi del 2019, è venuta meno la asserita contiguità tra lo spin-off stesso e il Consorzio CIB, emersa nell'ambito della sopracitata delibera."

Inoltre, l'Università dà atto della messa in liquidazione nel luglio 2020 del Consorzio CIMIS.

Conclusivamente l'Ente rileva che "Alla luce della ricognizione effettuata si può inoltre affermare che la stessa non evidenzia sovrapposizioni né contiguità tra le attività dei Consorzi e le attività delle partecipate".

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette derivanti dalle adesioni ai consorzi, viene confermato che "l'Ateneo non detiene il controllo in nessuno dei consorzi presentati e pertanto non ha partecipazioni indirette come definite dall'art. 2 del D.lgs. 175/2016 TUSP".

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- prende positivamente atto delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Università degli Studi di Ferrara, che hanno portato alla riduzione del numero delle società partecipate, come rappresentato nei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019;
- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole misure di razionalizzazione non ancora completate e si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata - al Rettore, al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi

dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 22 aprile 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Massimo Romano

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto Roberto Iovinelli (firmato digitalmente)